



# *Ministero della difesa*

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- VISTO** l'articolo 6-bis del predetto decreto legislativo n. 196/95 (aggiunto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 82/01), per effetto del quale si deve addivenire, al 31 dicembre di ciascun anno, alla formazione dell'aliquota di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente";
- VISTO** il decreto ministeriale datato 28 agosto 2008, registrato presso l'Ufficio centrale del bilancio in data 30 settembre 2008, con il quale sono state definite le anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione ed è stato stabilito il numero delle qualifiche di "luogotenente" da attribuire per l'anno 2008;
- VISTI** i ruoli dei marescialli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il decreto dirigenziale 26 settembre 2008, con il quale, tra l'altro, al Capo del II Reparto della Direzione generale per il personale militare è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico ed all'avanzamento del personale militare,

### DECRETA

#### Articolo 1

Alla data del 31 dicembre 2007 è formata l'aliquota di valutazione "a scelta assoluta" per il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai primi marescialli del ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente, aventi anzianità di grado 14 aprile 2001 o antecedente.

Articolo 2

In detta aliquota è, inoltre, compreso il seguente personale:

- a) chiamato in valutazione con l'aliquota del 31 dicembre 2006, giudicato idoneo ed iscritto in quadro, a cui non è stata assegnata la qualifica di "luogotenente", perché non rientrante nel numero delle qualifiche da attribuire;
- b) chiamato in valutazione con l'aliquota del 31 dicembre 2006 e giudicato non idoneo, per la prima volta, al conferimento della qualifica di "luogotenente" nonché il personale chiamato in valutazione con l'aliquota del 31 dicembre 2003 e giudicato, per la seconda volta, non idoneo;
- c) esclusi da precedenti aliquote, ovvero sospesi da valutazioni o cancellati da precedenti quadri, poiché impediti dalle cause previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 196/1995 (aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 82/2001), per i quali, alla data del 31 dicembre 2007, dette cause siano cessate.

Articolo 3

Sarà escluso dall'aliquota in questione il personale nei cui confronti, alla data del 31 dicembre 2007, sussista una delle cause impeditive di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 196/1995, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 82/2001.

Roma, 7 novembre 2008

F.to Dirigente Dott. Fulvio PELUSO